



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018

Oggetto: Porto di Napoli – Località Vigliena – Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - licenza di subingresso nella concessione RC n. 62/2014 rep-7433, assentita ad Esso Italiana S.r.l., con validità fino al 31.12.2023 per deposito costiero art. 52 Cod.Nav. e relativo collegamento al mare – decorrenza: dalla data di effetto della cessione di ramo d'azienda al 31.12.2023.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Vella, Iavarone, Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 46 del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza RC n. 62/2014 rep-7433, oggi assentita ad Esso Italiana S.r.l., avente ad oggetto il mantenimento di un deposito costiero (di proprietà privata, collegato al mare ed esercitato ex art. 52 Cod. Nav.) e del relativo collegamento al mare, il mantenimento di tubazioni di raccordo, pozzetti, della tubazione da 10” per il raccordo ENEL e del prelievamento di acqua di mare, il tutto per l'esercizio dell'attività disciplinata ai sensi dell'art. 52 Cod. Nav.;

Considerato che in data 27.09.2018 (protocollo AdSP n°13192 in pari data) le società Esso italiana S.r.l. e Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. hanno richiesto il rilascio del consenso al subingresso della Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. nella concessione assentita ad Esso Italiana S.r.l.;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°16627 datato 14.11.2018, per il periodo 16.11.2018/05.12.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, e fatte salve le eventuali osservazioni di terzi, di cui si darà conto nel provvedimento finale;

Preso atto, altresì, che la Esso Italiana S.r.l. non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell'Ufficio ed ha corrisposto il canone demaniale marittimo per l'anno 2018, come risulta da reversali d'introito nn. 1258/2018, 733/2018 475/2018 (avvisi di pagamento nn° 404/2018, 406/2018 e 407/2018);



Preso atto che il rilascio dell'atto di subingresso oggetto del presente procedimento risulta compatibile con le previsioni al P.O.T. approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 ed al Master Plan del Porto di Napoli approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 19.02.2018, nonché del Piano Regolatore Portuale attualmente vigente;

Preso atto del parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti reso con nota M.INF.PORTI/3263/2014, reso in relazione alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio dei depositi costieri in cui si stabilisce che tali concessioni possano comunque avere una durata decennale, a patto che nell'atto venga inserita una clausola, esplicitamente sottoscritta dal concessionario, che preveda la riconsegna da parte di quest'ultimo delle aree occupate una volta approvato il nuovo P.R.P e l'eventuale individuazione delle nuove aree in cui installare gli impianti secondo il nuovo strumento di pianificazione del porto, e che di tale previsione si è tenuto conto nell'atto concessorio RC n. 62/2014 rep-7433, in cui si richiede il subingresso;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1. al rilascio di un atto di subingresso ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav., fatti salvi gli esiti della pubblicità ancora in corso, in favore di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. nella titolarità della concessione RC n. 62/2014 rep-7433, con scadenza al 31.12.2023, avente ad oggetto il mantenimento di un deposito costiero esercitato ex art. 52 Cod. Nav. e relativo collegamento al mare, di tubazioni di raccordo, pozzetti, della tubazione da 10" per il raccordo ENEL e del prelievo di acqua di mare, beni individuati nel SID al fg. 154 p.lle 101, 103, 126, 192 Comune censuario Napoli (F839), a decorrere dalla data di effetto della cessione di ramo d'azienda fra le due società in oggetto;
2. a che detto rilascio sia subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. rilascio parere richiesto alla Capitaneria di porto di Napoli;
 - b. prestazione da parte del subentrante della garanzia ai sensi dell'art. 17 reg. es. C. N., non inferiore a due annualità del canone;
 - c. presentazione nelle formalità di legge della comunicazione di subentro nell'esercizio del deposito al competente Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi della legge 3 agosto 2004 n. 239, da estendersi al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 56 dell'articolo unico della legge 239/2004, come modificato dagli artt. 57 e 57-bis della legge 35/2012;
 - d. perfezionamento dell'atto di cessione di ramo d'azienda da Esso Italiana S.r.l. a Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.;
3. all'inserimento, nel rilasciando atto di subingresso, in aggiunta a tutti gli obblighi di cui alla concessione principale, dei seguenti obblighi in capo al concessionario:
 - a. l'obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da richiedersi dal subentrante, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio e sottoposto a verifica dagli organi indicati nell'atto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b. l'ottenimento delle altre autorizzazioni di legge, con particolare riguardo agli esiti della comunicazione di subentro nell'esercizio del deposito al competente Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi della legge 3 agosto 204 n. 239, da estendersi al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 56 dell'articolo unico della legge 239/2014, come modificato dagli artt. 57 e 57-bis della legge 35/2012, alla normativa in materia ambientale e di prevenzione incendi ed all'autorizzazione da rilasciarsi dall'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Dogane);



- c. la stipula da parte del subentrante di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività oggetto della domanda di concessione;
 - d. l'impegno della subentrante Sonatrach Raffineria Italiana S.p.A., al mantenimento dei livelli occupazionali, di volume del prodotto ed al completamento degli investimenti approvati dalla ESSO Italiana S.r.l. .
4. all'inserimento, nel rilasciando atto di subingresso delle seguenti clausole risolutorie:
- ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs 159/2011, laddove, decorso il termine di cui al comma 2, dovessero verificarsi condizioni interdittive, il presente atto sarà soggetto a revoca;
 - ai sensi della normativa applicabile in materia di concorrenza, laddove la Commissione Europea esprima parere non favorevole in relazione alla cessione di ramo d'azienda, premessa al presente atto, da Esso Italiana in favore di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., lo stesso è da intendersi revocato

A fronte della suddetta concessione, il canone annuo, riferito complessivamente alla capacità del deposito costiero ed all'uso dei beni demaniali marittimi in concessione è stato determinato nell'atto concessorio originariamente rilasciato, successivamente confermato dal competente organo finanziario, non soggetto a modifiche, ed ammonta per l'anno 2018 ad € 79.881,61 (*settantanovemilaottocentoottantuno/61*) (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT). Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT per le successive annualità.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 29.11.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO